



Lo studio Niccoli Drago con l'ausilio degli esperti del Centro Studi SEAC, REDAZIONE FISCALE, PROFESSIONE IMPRESA e vari professionisti e cultori del diritto e della materia contabile, predispongono mensilmente la rubrica "Sviluppo Azienda" e la mettono a disposizione dei Clienti dello Studio Niccoli e dei lettori del sito di cultura fiscale legale e del lavoro Studioniccolidrago.com. In allegato si riporta "Sviluppo azienda" n. 4 del mese di Aprile 2024.

Sommario:

IN MATERIA FISCALE

- 1) **ULTIME NOVITÀ FISCALI;**
- 2) **LE NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO SALVA CONTI"**

IN MATERIA DI LAVORO

- 1) **ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO;**
- 2) **MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS: DISPONIBILE "PRISMA" A SUPPORTO DEI DATORI DI LAVORO;**
- 3) **CONGEDO PARENTALE AL 60% (ALL'80% PER IL 2024)**

Ai clienti dello Studio Niccoli – Drago

Ai lettori del Sito [Studioniccolidrago.com](http://studioniccolidrago.com)

Sviluppo azienda Aprile 2024

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Accertamento sas</p> <p><i>Ordinanza Corte Cassazione 22.2.2024, n. 4712</i></p>	<p>Il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone, che va imputato ai soci ai fini IRPEF in proporzione della relativa quota di partecipazione, comporta l'applicazione agli stessi della sanzione per infedele dichiarazione. Analogamente per il socio accomandante di sas, essendo irrilevante l'estraneità all'amministrazione della società, considerato che ad esso è consentito verificare l'effettivo ammontare degli utili conseguiti.</p>
<p>Immobili di interesse storico-artistico</p> <p><i>Ordinanza Corte Cassazione 8.3.2024, n. 6336</i></p>	<p>L'agevolazione IMU per gli immobili dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi dell'art. 3, Legge n. 1089/39, "perseguendo l'obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati", è applicabile all'intero immobile anche qualora l'"interesse" riguardi solo una porzione dello stesso (nel caso di specie, limitato alla sola facciata dell'edificio), in quanto anche in quest'ultima fattispecie "gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione".</p>
<p>Caro petrolio primo trimestre 2024</p> <p><i>Nota Agenzia Dogane e Monopoli 20.3.2024, n. 172030/RU</i></p>	<p>È stata definita da parte dell'Agenzia la misura del c.d. "caro petrolio" connesso con gli acquisti di carburante, effettuati nel primo trimestre 2024, per i veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t da parte degli autotrasportatori di merci.</p> <p>La domanda di rimborso / utilizzo in compensazione del bonus va presentata all'Agenzia delle Dogane entro il 30.4.2024.</p>
<p>Cessione crediti d'imposta PNRR imprese turistiche / agenzie viaggio e tour operator</p> <p><i>Provvedimento Agenzia Entrate 27.3.2024</i></p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento di approvazione del modello di comunicazione della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti dagli artt. 1 e 4, DL n. 152/2021, c.d. "Decreto PNRR", alle imprese turistiche e alle agenzie di viaggio / tour operator.</p> <p>La comunicazione va inviata, tramite PEC, all'indirizzo cessionecreditoimpreseturistiche@pec.agenziaentrate.it.</p>

Tel. 0831 517660 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660

E-mail - studioniccolidrago@gmail.com – niccoliangelo@gmail.com

Web - studioniccolidrago.com

COMMENTI

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO SALVA CONTI”

Con il DL n. 39/2024, c.d. “Decreto Salva Conti”, il Legislatore ha previsto “*Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*” finalizzate a limitare ulteriormente la cessione / sconto in fattura del Superbonus ed introdotto “*altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria*”, di seguito esaminate.

RISTRETTA L’APPLICAZIONE DELLA DEROGA AL BLOCCO DELL’OPZIONE

L’art. 2, DL n. 11/2023, c.d. “Decreto blocca crediti”, ha **bloccato a decorrere dal 17.2.2023** la possibilità di **esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito** di cui all’art. 121, DL n. 34/2020 per gli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico sia con detrazione del 110% che in misura ordinaria.

Il citato Decreto ha tuttavia previsto una **serie di deroghe**:

- per gli interventi per i quali, a seconda dei casi, era già stata presentata la CILA / richiesto il titolo edilizio abilitativo / approvata l’esecuzione con la delibera assembleare condominiale, i lavori erano già iniziati ovvero era già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti;
- per gli interventi di superamento / eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter, DL n. 34/2020 (con detrazione del 75%);
- per gli interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dall’1.4.2009 di cui al comma 8-ter, primo periodo, del citato art. 119 o danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 15.9.2022 nelle Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Successivamente:

- il DL n. 212/2023, c.d. “Decreto salva Superbonus” è intervenuto **modificando** l’ambito di applicazione dell’**esonero dal blocco** dell’esercizio dell’opzione per gli interventi riguardanti gli **immobili danneggiati da eventi sismici** e per quelli di **superamento / eliminazione delle barriere architettoniche**;
- con il Provvedimento 21.2.2024 è stato **differito** (dal 16.3) **al 4.4.2024 il termine entro il quale va inviata all’Agenzia delle Entrate** la “*Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica*”.



Ora il DL n. 39/2024 in esame è nuovamente intervenuto modificando, tra l’altro, le disposizioni contenute nel citato DL n. 11/2023 con riferimento alle deroghe al blocco dell’esercizio dell’opzione, al fine di limitare ulteriormente l’ambito di applicazione.

Come desumibile dalla Relazione illustrativa del citato DL n. 39/2024 “*l’obiettivo perseguito è quello di introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. L’intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022*”.

IACP / coop edilizie / Enti terzo settore - interventi su immobili danneggiati

Con la **soppressione del primo periodo del comma 3-bis** e del **comma 3-quater** dell’art. 2, DL n. 11/2023 vengono **esclusi dalla deroga al blocco** dell’opzione:

- i soggetti di cui alle lett. c), d) e d-bis) del comma 9 dell’art. 119, DL n. 34/2020 già costituiti al 17.2.2023;
- gli interventi su immobili danneggiati da eventi sismici / metereologici.

In altre parole, a seguito delle nuove disposizioni, **non possono più esercitare l'opzione** per la cessione del credito / sconto in fattura **anche**:

- i soggetti di cui al citato comma 3-bis, ossia:
 - **Istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione UE in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
 - **cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
 - **ONLUS** di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 460/97 nonché **OdV / APS** iscritte nei relativi registri;
- i soggetti di cui al citato comma 3-quater, ossia coloro che effettuano **interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici** dell'1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza ovvero su **immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatesi nelle Marche** dal 15.9.2022 con dichiarazione dello stato di emergenza (Deliberazioni 16.9.2022 e 19.10.2022).

Pertanto, anche **per i predetti soggetti / interventi sussiste il divieto di opzione** per lo sconto in fattura / cessione del credito.

È previsto un **regime transitorio** in base al quale la **deroga al blocco di cui al citato comma 3-bis** nella previgente formulazione (in vigore fino al 29.3.2024), **continua a trovare applicazione** con riferimento alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali **entro il 29.3.2024**:

- risulti **presentata la comunicazione di inizio lavori** asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020 se gli interventi sono agevolati ai sensi del citato art. 119 e sono **diversi da quelli effettuati dai condomini**;
- risulti **adottata la delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti **presentata la comunicazione di inizio lavori** asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del citato art. 119 e sono **effettuati dai condomini**;
- risulti **presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo**, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'art. 119, DL n. 34/2020 e comportano la **demolizione / ricostruzione** degli edifici;
- risulti **presentata la richiesta del titolo abilitativo**, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'art. 119, DL n. 34/2020;
- siano già **iniziati i lavori** oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato **stipulato un accordo vincolante** tra le parti per la fornitura dei beni / servizi oggetto dei lavori e versato un **acconto sul prezzo**, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'art. 119, DL n. 34/2020 e per gli stessi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Analogamente, la **deroga al blocco dell'opzione di cui al citato comma 3-quater** nella previgente formulazione (in vigore fino al 29.3.2024) **continua a trovare applicazione con riferimento alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater, diversi da quelli di cui al nuovo comma 3-ter.1** di seguito illustrato, per i quali entro il 29.3.2024 risulti presentata la CILA o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Immobili danneggiati da eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

Con l'introduzione del nuovo comma 3-ter.1 all'art. 2 in esame, è previsto che il **blocco** all'esercizio delle opzioni **non è applicabile** agli interventi di cui all'art. 119, **commi 1-ter, 4-ter e 4-quater**, DL n. 34/2020 effettuati su **immobili danneggiati dagli eventi sismici** verificatisi in **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria** interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6.4.2009 e a far data dal 24.8.2016.



La deroga trova applicazione fino al raggiungimento del **limite di spesa** stanziato pari a € 400 milioni per il 2024, di cui € 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6.4.2009.

Interventi superamento / eliminazione barriere architettoniche

Come sopra rammentato, il comma 1-bis del citato art. 2, modificato dal DL n. 212/2023, dispone che il **blocco dell'opzione non trova applicazione** per gli interventi di **superamento / eliminazione delle barriere architettoniche**.

È ora disposto che la previsione di cui al citato comma 1-bis, secondo periodo, in base alla quale la possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito è applicabile anche **alle spese sostenute dall'1.1.2024** da parte di:

- **condomini**, per interventi **sulle parti comuni** di edifici a **prevalente destinazione abitativa**;
- **persone fisiche**, per interventi **su unifamiliari / unità abitative in edifici plurifamiliari, a condizione che**:
 - il contribuente sia proprietario / titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile;
 - l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
 - il contribuente abbia un reddito familiare di riferimento non superiore a € 15.000.
 Tale requisito reddituale non è richiesto se nel nucleo familiare è presente un soggetto disabile ai sensi dell'art. 3, Legge n. 104/92;

è **limitata alle spese sostenute entro il 30.3.2024**.



La deroga al blocco, al ricorrere delle predette condizioni previste dal comma 1-bis, continua a trovare applicazione alle **spese sostenute anche successivamente al 30.3.2024 per gli interventi per i quali entro il 29.3.2024**:

- risulti già presentata la richiesta del titolo abilitativo, qualora necessario;
- siano già iniziati i lavori, oppure, in caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni / servizi oggetto dei lavori e versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Assenza di spese sostenute per lavori già eseguiti

È infine disposto che **le deroghe al blocco dell'opzione** previste dall'art. 2, commi 2 e 3, DL n. 11/2023 **non trovano applicazione** nel caso in cui **al 30.3.2024 non sia stata sostenuta alcuna spesa**, documentata da fattura, **per lavori già effettuati**.

Tale disposizione **non si applica**:

- agli interventi effettuati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'art. 2, comma 2, lett. c), secondo periodo, DL n. 11/2023;
- agli interventi di riduzione del rischio / miglioramento sismico di cui all'art. 16-bis, commi 1, lett. d) e 3, TUIR e all'art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013.

ESCLUSIONE “REMISSIONE IN BONIS” PER COMUNICAZIONI OPZIONE

Non è (più) possibile regolarizzare tramite la c.d. “**remissione in bonis**” l'omessa **Comunicazione dello sconto in fattura / cessione del credito**, anche con riferimento alla **cessione delle rate residue** non ancora fruite.

TRASMISSIONE NUOVI DATI RELATIVI ALLE SPESE AGEVOLABILI

È richiesto l'**invio di ulteriori informazioni** finalizzate al **monitoraggio della spesa** riferita alla realizzazione degli **interventi di efficientamento energetico / miglioramento del rischio sismico agevolabili ai sensi dell'art. 119**, DL n. 34/2020 ai soggetti che:

- **entro il 31.12.2023** hanno **presentato la CILA** di cui al comma 13-ter dell'art. 119, DL n. 34/2020 ovvero l'**istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo** previsto per la demolizione / ricostruzione degli edifici e **non hanno concluso i lavori**;

- **dall'1.1.2024** hanno **presentato la CILA** di cui al comma 13-ter dell'art. 119, DL n. 34/2020 ovvero **l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo** previsto per la demolizione / ricostruzione degli edifici.

In particolare, i predetti soggetti, devono comunicare:

- all'**ENEA** alla conclusione dei lavori, per gli interventi di risparmio / riqualificazione energetica;
- al "**Portale nazionale delle classificazioni sismiche**", per gli interventi di miglioramento del rischio sismico, **già in fase di asseverazione** di cui al DM n. 58/2017;

anche le seguenti **informazioni**:

- dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi;
- ammontare delle **spese sostenute nel 2024 fino al 30.3.2024**;
- ammontare delle **spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 31.3.2024 fino al 31.12.2025**;
- **percentuale di detrazione spettante** per le predette spese.

Sanzioni / decadenza agevolazione

In caso di **omessa trasmissione** dei predetti dati:

- ai soggetti che al 30.3.2024 hanno **già presentato la CILA / istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo** per la demolizione / ricostruzione degli edifici, è applicabile la **sanzione di €10.000**;
- ai soggetti che hanno presentato la **CILA / istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo** per la demolizione / ricostruzione degli edifici **a decorrere dal 30.3.2024**, in luogo dell'applicazione della predetta sanzione è prevista:
 - la **decadenza dall'agevolazione**;
 - l'**inapplicabilità della c.d. "remissione in bonis"**.

SOSPENSIONE / BLOCCO COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA

Presenza di ruoli scaduti superiori a € 10.000

Con l'aggiunta del **nuovo comma 3-bis** all'art. 121, DL n. 34/2020 è previsto che in presenza di:

- **iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori;
- **iscrizioni a ruolo / carichi affidati all'Agente della riscossione** relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, compresi quelli per **atti di recupero** di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati) e dell'art. 38-bis, DPR n. 600/73 (crediti non spettanti / inesistenti);

per **importi complessivamente superiori a €10.000**, per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione / intervenuta decadenza dalla rateazione, **è sospeso l'utilizzo in compensazione nel mod. F24** dei crediti d'imposta di cui al citato art. 121 presenti nella "*Piattaforma cessione crediti*" dell'Agenzia delle Entrate, **fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli / carichi**.

Così, ad esempio, un'impresa che dispone per il 2024 di una rata di credito d'imposta Superbonus pari a € 15.000 ma presenta debiti erariali (non sospesi) scaduti e non pagati da almeno 30 giorni presso l'Agente della riscossione per € 12.000, può compensare solo € 3.000.

Restano fermi:

- i **termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito** di cui al comma 3 del citato art. 121, in base al quale la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno **non può essere usufruita negli anni successivi** e non può essere richiesta a rimborso. Di conseguenza, se il debitore non "**sblocca la compensazione**" (pagando il debito scaduto) entro il 31.12, la quota del credito d'imposta non utilizzata è persa;

- l'**applicazione delle disposizioni** di cui all'art. 37, comma 49-quinquies, DL n. 223/2006 in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per **importi complessivamente superiori a € 100.000**.



La **decorrenza** e le **modalità attuative** del citato nuovo comma 3-bis è demandata ad uno specifico Provvedimento del MEF.

Presenza di ruoli scaduti superiori a € 100.000

In base al comma 49-quinquies dell'art. 37, DL n. 223/), **a decorrere dall'1.7.2024**, in presenza di **iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori o **accertamenti esecutivi** affidati all'Agente della riscossione per **importi complessivamente superiori a € 100.000**, per i quali i **termini di pagamento siano scaduti** e siano ancora dovuti pagamenti / non siano in essere provvedimenti di sospensione, **è esclusa la compensazione nel mod. F24**.

Il Decreto in esame ha riscritto il citato comma 49-quinquies prevedendo che lo stesso:

- si applica in presenza di iscrizioni ruolo per imposte erariali e relativi accessori nonché iscrizioni a ruolo / carichi affidati all'Agente della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate **compresi quelli per atti di recupero** ex art. 1, commi da 421 a 423, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati) e art. 38-bis, DPR n. 600/73 (crediti non spettanti / inesistenti), per i quali i termini di pagamento siano scaduti / non siano in essere provvedimenti di sospensione;
- **non opera per i contributi previdenziali ed assistenziali e per i premi assicurativi** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- **non opera** con riferimento alle somme oggetto di **piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza**.

Al fine di coordinare l'operatività del citato art. 49-quinquies con quanto previsto dall'art. 31, comma 1, DL n. 78/2010 (divieto di compensazione nel mod. F24 in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti di ammontare superiore a € 1.500) è **ammesso il pagamento** (anche parziale) delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori **mediante la compensazione** dei crediti relativi alle stesse imposte.

Qualora non siano applicabili le predette disposizioni, resta ferma l'applicazione del citato art. 31 in merito alla preclusione all'autocompensazione in presenza di debiti su ruoli definitivi.

CESSIONE CREDITI "ACE INNOVATIVA"

Limitatamente al 2021 è stata riconosciuta la c.d. "ACE innovativa" fruibile quale deduzione dal reddito ovvero sotto forma di **credito d'imposta**, con la possibilità di cessione (a terzi) e facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

Ora è disposto il **divieto di cessioni successive alla prima** di tale credito d'imposta.

Il cessionario risponde per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare / in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. In merito è ora stabilito che in caso di **concorso nella violazione**, oltre all'applicazione della sanzione a ciascuna parte, ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi sussiste la **responsabilità in solido del cessionario**. Inoltre, i **crediti ceduti al 30.3.2024** possono essere oggetto esclusivamente di un'**ulteriore cessione**.

Controllo preventivo cessione crediti

L'Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di avvenuta cessione, può **sospendere** (per un periodo non superiore a 30 giorni) gli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio.

NUOVA COMUNICAZIONE PREVENTIVA INVESTIMENTI "INDUSTRIA 4.0"

Al fine di **usufruire del credito d'imposta** per gli investimenti:

Tel. 0831 517660 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660

E-mail - studioniccolidrago@gmail.com – niccoliangelo@gmail.com

Web - studioniccolidrago.com

- in **beni strumentali “Industria 4.0”** ex art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021);
- in **attività di ricerca e sviluppo**, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica ex art. 1, commi da 200 a 202, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), comprese le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, 203-quinquies e 203-sexies del citato art. 1;

è ora richiesta la **presentazione**, in via telematica, di una **comunicazione preventiva (ex ante)** nella quale indicare:

- l'ammontare complessivo degli **investimenti che si intendono effettuare** a decorrere dal **30.3.2024**;
- la presunta ripartizione negli anni del credito d'imposta e la relativa fruizione.

La comunicazione va **“aggiornata” all’atto del completamento** degli investimenti (**ex post**).



La **comunicazione di completamento degli investimenti** è richiesta anche per quelli realizzati nel **periodo 1.1 - 29.3.2024**.

Infine, per gli **investimenti “Industria 4.0” effettuati nel 2023** è ora previsto che la **compensazione** dei crediti maturati e non ancora usufruiti è **subordinata all’invio di un’apposita comunicazione**.

NUOVO CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

In attuazione della Riforma fiscale, con il D.Lgs. n. 219/2023 è stato modificato lo Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000) nel quale è stata, tra l'altro, introdotta una nuova previsione in base al quale tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria **devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo**.

Il diritto al contraddittorio non sussiste per gli atti, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati dal MEF e per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Per consentire il contraddittorio l'Amministrazione finanziaria **comunica al contribuente lo schema d’atto**, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per le eventuali controdeduzioni o per accedere / estrarre copia degli atti del fascicolo.

Ora il Decreto in esame stabilisce che la nuova previsione **non si applica**:

- agli **atti emessi entro il 29.4.2024**;
- agli **atti preceduti da un invito** ex D.Lgs. n. 218/97 **emesso entro il 29.4.2024**.

per i quali **continua a trovare applicazione la disciplina previgente**.

È infine disposto che se l'Ufficio, entro il 29.3.2024, ha comunicato al contribuente lo schema d’atto, per gli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa trova applicazione il differimento dei termini di decadenza di 120 giorni.

PROROGA RAVVEDIMENTO SPECIALE – VIOLAZIONI 2022

Il Decreto in esame ha **prorogato** dal 31.3 (2.4.2024) **al 31.5.2024** il termine del c.d. “ravvedimento speciale” connesso alle **violazioni** riguardanti le dichiarazioni relative al **periodo d’imposta in corso al 31.12.2022** entro il quale:

- **rimuovere** l'irregolarità / omissione;
- **versare** (unica soluzione / prima rata) la sanzione ridotta a 1/18 del minimo, l'imposta e gli interessi dovuti. In caso di versamento rateale resta confermato il termine dell'1.7 (il 30.6 cade di domenica), 30.9 e 20.12.2024 per il pagamento delle rate successive alla prima.

Adempimento		Termine originario	Proroga DL n. 39/2024
Rimozione irregolarità		2.4.2024	31.5.2024
Versamento	unica soluzione	2.4.2024	31.5.2024
	4 rate di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo)	1 rata → 2.4.2024	31.5.2024
		2 rata → 1.7.2024	1.7.2024
		3 rata → 30.9.2024	30.9.2024
	4 rata → 20.12.2024	20.12.2024	

PROROGA RAVVEDIMENTO SPECIALE – VIOLAZIONI FINO AL 2021

Relativamente alle **violazioni** riguardanti le dichiarazioni validamente presentate riferite al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi precedenti**, a favore dei **soggetti che entro il 30.9.2023 non hanno perfezionato** la regolarizzazione, è riconosciuta la possibilità di **provvedervi entro il 31.5.2024**.

Entro tale data è necessario:

- **rimuovere** l'irregolarità / omissione;
- **versare** la sanzione ridotta a 1/18 del minimo, l'imposta e gli interessi dovuti. In particolare è possibile alternativamente:
 - effettuare il versamento in **unica soluzione entro il 31.5.2024**;
 - versare l'importo corrispondente a **5 rate entro il 31.5.2024**. Le **3 rate residue** devono essere corrisposte entro l'1.7, 30.9 e 20.12.2024.

Adempimento		Termine	
Rimozione irregolarità		31.5.2024	
Versamento	unica soluzione	31.5.2024	
	8 rate di pari importo (sulle rate successive alla quinta sono dovuti gli interessi del 2% annuo)	dalla rata 1 alla 5 →	31.5.2024
		6 rata →	1.7.2024
		7 rata →	30.9.2024
	8 rata →	20.12.2024	

In caso di **mancato pagamento** (anche parziale) di una rata, diversa dalla quinta, entro il termine della successiva si determina la decadenza dalla rateazione e l'iscrizione a ruolo dell'importo residuo con applicazione, su tale importo, della sanzione del 30% nonché degli interessi di mora nella misura del 4% a decorrere dall'1.6.2024 (la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di decadenza dalla rateazione).

CONSULENZA DEL LAVORO

LE ULTIME NOVITÀ

<p>Lavoratori stranieri da remoto: ingresso e soggiorno in Italia</p> <p>Decreto 29 febbraio 2024 (G.U. n. 79 del 4 aprile 2024)</p>	<p>Sulla Gazzetta è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno, recante le modalità e i requisiti per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini di Stati extraUE che svolgono un'attività lavorativa altamente qualificata con utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto. Inoltre, sono definiti i limiti minimi di reddito del richiedente e le modalità per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere.</p>
<p>Retribuzioni convenzionali lavoratori all'estero: le regolarizzazioni</p> <p>Circolare INPS n. 49 del 25 marzo 2024</p>	<p>Con decreto è stato fissato l'importo delle retribuzioni convenzionali per l'anno 2024 nei confronti dei lavoratori all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. A riguardo, l'INPS ha fornito precisazioni sull'utilizzo delle suddette retribuzioni ai fini del calcolo dei contributi, nonché le istruzioni per la regolarizzazione delle eventuali contribuzioni versate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 sulla base di importi difforni rispetto alle tabelle ministeriali.</p>
<p>Lavoratori sportivi dipendenti: applicazione massimale contributivo</p> <p>Circolare INPS n. 50 del 25 marzo 2024</p>	<p>Viene illustrato il regime contributivo del c.d. Decreto Anticipi, che ha previsto l'applicazione del massimale contributivo e pensionabile, in relazione alla contribuzione a carico dei datori, dovuta per il finanziamento dell'assicurazione economica di malattia e di maternità, degli assegni per il nucleo familiare e della NASpl, con riferimento ai lavoratori sportivi con contratto di lavoro subordinato. Sono fornite indicazioni sul riconoscimento delle prestazioni di malattia e maternità.</p>
<p>Applicazione del contratto a tutele crescenti ai lavoratori già impiegati in piccole imprese</p> <p>Corte Costituzionale Sentenza n. 44 del 19 marzo 2024</p>	<p>La Corte Costituzionale ha stabilito che ai lavoratori di piccole imprese assunti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2015, non si applica l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ma il regime di tutela del licenziamento individuale illegittimo previsto per i contratti a tutela crescente. Questo avviene nel caso in cui il datore di lavoro superi la soglia dimensionale di 15 occupati nell'unità produttiva a seguito di assunzioni a tempo indeterminato intervenute dopo l'entrata in vigore del decreto.</p>
<p>Ammortizzatori sociali: indicazioni per le cooperative DPR 602/1970</p> <p>Messaggio INPS n. 1167 del 19 marzo 2024</p>	<p>L'INPS chiarisce le tutele in materia di ammortizzatori sociali spettanti alle imprese costituite in forma cooperativa e le relative contribuzioni applicabili. Tali imprese sono soggette alla disciplina del FIS (o dei fondi di solidarietà) e della CIGS, dal 1° gennaio 2024, per tutti i lavoratori subordinati, soci e non soci. Le procedure INPS saranno adeguate dalle competenze di aprile 2024, mentre per i primi mesi dell'anno i datori interessati dovranno procedere con il versamento di arretrati.</p>
<p>In Gazzetta il Decreto "Anziani"</p> <p>Decreto Legislativo n. 29 del 15 marzo 2024 (G.U. n. 65 del 18 marzo 2024)</p>	<p>È stato pubblicato in Gazzetta il Decreto, recante "Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane". In particolare, sono previste disposizioni in materia di lavoro agile, prestazione universale, agevolazioni contributive e fiscali e caregiver familiari.</p>

LE ULTIME NOVITÀ

<p>Riduzione del tasso medio per prevenzione: mod. OT23 per il 2025</p> <p>Nota INAIL n. 4182 del 18 aprile 2024</p>	<p>Con apposita istruzione operativa l'INAIL ha comunicato la prossima pubblicazione nel proprio sito del modello di domanda OT23 per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2025 e la relativa guida alla compilazione, definito con la collaborazione delle organizzazioni dei datori e delle OO.SS. dei lavoratori. Il modello individua gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel 2024.</p>
<p>FIS: chiarimenti sulla causale "riorganizzazione aziendale"</p> <p>Messaggio INPS n. 1509 del 17 aprile 2024</p>	<p>Sono stati forniti chiarimenti sulle varie tipologie di interventi strutturali che possono integrare la causale "riorganizzazione aziendale" nelle istanze di accesso all'assegno di integrazione salariale erogato dal FIS, al fine di agevolare la valutazione circa l'integrabilità della suddetta causale. Rientrano nel concetto di "riorganizzazione aziendale" gli interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ristrutturazione dei locali con un riammodernamento e/o un ampliamento degli stessi al fine di migliorare, ampliare e diversificare il servizio offerto alla clientela; • eliminazione delle barriere architettoniche degli immobili.
<p>Riforma dello sport: i punti cardine in un vademecum</p> <p>Notizia Ministero del Lavoro del 12 aprile 2024</p>	<p>Il Ministero del Lavoro e il Ministro per lo Sport e i Giovani hanno realizzato e pubblicato sul proprio sito istituzionale un documento che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sintetizza i punti cardine della riforma del lavoro sportivo (definizioni, ambiti di applicazione, tutele, adempimenti...); • contiene una serie di risposte alle domande più frequenti, con un rimando alle pagine dedicate.
<p>Rapporto biennale sulla parità uomo-donna: trasmissione al 15 luglio 2024</p> <p>Notizia Ministero del Lavoro del 10 aprile 2024</p>	<p>Il Ministero del Lavoro ha reso noto che il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, in relazione al biennio 2022-2023, potrà essere redatto dal 3 giugno al 15 luglio 2024. Il Ministero ha comunicato, inoltre, che è in corso una revisione dell'applicativo informatico al fine di semplificarne la presentazione e restano confermate le modalità generali di compilazione.</p>
<p>Lavoratori stranieri altamente qualificati: indicazioni operative</p> <p>Circolare ministeriale n. 2829 del 28 marzo 2024</p>	<p>Con Circolare congiunta, il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro hanno fornito indicazioni per l'ingresso e il soggiorno di cittadini di Paesi terzi per lavori altamente qualificati. In particolare, per promuovere un regime più attraente ed efficace per l'ingresso di lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi terzi, il decreto ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modificato l'ambito di applicazione soggettiva; • previsto procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi. <p>Il datore di lavoro presenta domanda di nulla osta al lavoro per il rilascio della Carta blu UE al competente Sportello Unico per l'Immigrazione, mediante il Modulo BC, avvalendosi del sistema informatizzato.</p>

**MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS:
DISPONIBILE “PRISMA” A SUPPORTO DEI DATORI DI LAVORO**

È disponibile da oggi, 10 aprile 2024, la nuova procedura “PRISMA” (prospetto informativo sintetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al massimale), finalizzata a fornire le informazioni presenti negli archivi informatici dell’INPS al momento della consultazione, utili a supportare il datore di lavoro nella valutazione circa l’applicabilità o meno del massimale contributivo ai fini del corretto adempimento dell’obbligo contributivo.

La procedura “PRISMA” consente, infatti, di controllare se il lavoratore ha o meno contributi ante 1996, ovvero se ha presentato domanda di riscatto o di accredito figurativo di contributi che si collocano temporalmente prima del 1° gennaio 1996.

Soggetti abilitati

Possono accedere a “PRISMA” sia i datori di lavoro che gli intermediari. In una prima fase risultano abilitati all’utilizzo della piattaforma solo i datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS - Gestione privata. Con apposito messaggio l’INPS comunicherà l’accessibilità al servizio da parte di tutti i datori di lavoro con dipendenti, comprese le Pubbliche Amministrazioni e i datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.

L’interrogazione può essere effettuata solo dopo il primo invio del flusso UniEmens del lavoratore, in modo tale che il datore di lavoro interrogante risulti collegato funzionalmente al lavoratore.

In caso di verifica per lavoratori non più in forza, l’accertamento deve invece essere richiesto direttamente alle sedi dell’INPS.

Prospetto informativo

La procedura emette un prospetto informativo sulla base dei dati presenti nell’archivio dell’INPS e nel casellario dei lavoratori attivi alla data dell’interrogazione, nel quale è riportata la data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie, se precedente al 1° gennaio 1996, oppure l’informazione della presenza di una domanda di accredito figurativo o riscatto relativo a periodi antecedenti il 1° gennaio 1996. Riporta, inoltre la data dell’eventuale opzione per il sistema contributivo per i lavoratori con contributi ante

Studio Niccoli Drago & Partners
Viale Risorgimento – Via Tito Minniti 22
72100 Brindisi

1° gennaio 1996, anche con riferimento a casse pensionistiche professionali obbligatorie.

Il prospetto informativo rilasciato dalla procedura, oltre ad essere necessario per la corretta applicazione del massimale contributivo, garantisce la tutela della privacy del lavoratore fornendo le informazioni minime presenti sulla posizione assicurativa INPS dell'assicurato o raccolte nell'ambito del Casellario dei lavoratori attivi.

Preme evidenziare che il prospetto ha esclusivamente valore informativo in relazione alle notizie in esso riportate, riferite all'assicurato, e non ha valore certificativo della posizione assicurativa del lavoratore medesimo. Tale posizione potrebbe essere modificata in relazione all'iscrizione a forme pensionistiche diverse da quelle gestite dall'INPS (e, dunque, non presenti nei suoi archivi) o a circostanze non rinvenibili dagli archivi informatici dell'INPS.

CONGEDO PARENTALE AL 60% (ALL'80% PER IL 2024)

La Legge di Bilancio 2024 ha disposto l'elevazione, dal 30 al 60% (all'80% per il solo 2024) della retribuzione, dell'indennità di congedo parentale per un'ulteriore mensilità, in alternativa tra i genitori.

Caratteristiche

La modifica normativa

- non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato, ma dispone l'elevazione dell'indennità al 60% della retribuzione (all'80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese dei tre spettanti a ciascun genitore, e non trasferibili all'altro;
- si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari, a decorrere dall'ingresso in famiglia del minore ed entro i successivi 6 anni e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età;
- è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita del minore (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età);
- interessa tutte le modalità di fruizione (intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria) del congedo parentale. Anche l'ulteriore mese può essere fruito in modalità ripartita tra i genitori o da uno soltanto, altresì nei medesimi giorni e per lo stesso figlio.

Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori del congedo parentale (10 mesi elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio (o entro 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età), il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto "genitore solo" risulta indennizzabile come segue:

- un mese all'80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
- un ulteriore mese al 60% della retribuzione (all'80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
- sette mesi al 30% della retribuzione, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i rimanenti 2 mesi indennizzati subordinatamente alle condizioni di reddito (inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'a.g.o.).

Destinatari e decorrenza

Studio Niccoli Drago & Partners
Viale Risorgimento – Via Tito Minniti 22
72100 Brindisi

La disposizione in esame si applica con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità (anche per effetto dei periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro) o, in alternativa, di paternità, obbligatorio o alternativo, dopo il 31 dicembre 2023. L'effettiva fruizione di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 non risulta, invece, necessaria in caso di nascite dal 1° gennaio 2024.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali (portale web, Contact center, Istituti di Patronato).

Nuovi codici evento e conguaglio

Con la Circolare n. 57 del 18 aprile 2024, l'INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, illustra anche le istruzioni di carattere operativo per l'esposizione nei flussi di denuncia UniEmens dei nuovi codici evento (PG2 per la modalità oraria e PG3 per quella giornaliera) e del relativo codice conguaglio ("L330") la cui applicazione è obbligatoria a partire dal mese di competenza gennaio 2024 (per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, febbraio 2024). Per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nel periodo di competenza da gennaio 2024 a marzo 2024, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell'80% della retribuzione, utilizzando il codice, già in uso, "M047". Tale sistemazione può essere effettuata sui flussi di competenza da aprile 2024 a giugno 2024.